

Obbligazione di mezzo e obbligazione di risultato (giurisprudenza di merito e di legittimità in ambito civilistico)

Pretura di Modena, Sezione Distaccata di Finale Emilia, 9 luglio 1993: “L’odontoiatra incaricato della predisposizione ed applicazione di una protesi contrae una obbligazione di risultato, con la conseguenza che il rischio del lavoro non grava sul paziente. L’odontoiatra incaricato della predisposizione ed applicazione di protesi viola gravemente i doveri inerenti alla propria attività professionale -ed è pertanto tenuto a risarcire il danno biologico e patrimoniale cagionato al paziente- nel caso di errata progettazione della protesi, di prematura protesizzazione definitiva e di omessa annotazione sulla cartella clinica dei dati relativi allo stato parodontale del paziente”.

Pretura di Modena, Sezione Distaccata di Finale Emilia, 9 luglio 1993: “Trattamento analogo merita il caso di specie, apparendo evidente che un odontoiatra incaricato della predisposizione e applicazione di una protesi, si impegni a realizzare un opus che deve essere in tutto idoneo alla sua destinazione, e apparendo irragionevole ritenere che qualunque protesi, anche la più inidonea all’uso, debba essere comunque pagata in quanto il professionista non è tenuto a realizzare l’integrale soddisfacimento dell’interesse del paziente ma soltanto a svolgere diligentemente l’incarico ricevuto. Inoltre, nel caso in esame, a differenza di altre professioni (per esempio quella dell’avvocato), l’attività professionale presenta un alto grado di vincolatività. Appare pertanto del tutto iniquo addossare sul paziente il rischio del lavoro. L’indagine deve pertanto essere estesa per accertare se le protesi furono affette da vizi o difformità che le resero inidonee all’uso cui erano destinate”.

Tribunale di Firenze, Sezione II Civile, 18 ottobre 1998, n. 2932: “l’attività che svolge l’odontostomatologo pare rispondere ai medesimi requisiti individuati dalla Cassazione per la professione di architetto. In particolare detta attività si estrinseca in un risultato esterno ... l’attività di dentista può pertanto ricostruirsi anch’essa in termini di risultato e non di mezzi”.

Corte di Appello di Genova, 12 maggio – 18 luglio 2005: “L’obbligazione assunta dal dentista si inquadra quale obbligazione di risultato (a differenza degli altri medici, al dentista non si chiede di prestare cure sanitarie nel modo migliore, ma di conseguire un determinato risultato); il mancato raggiungimento dello stesso, per erroneità o inadeguatezza (anche per colpa lieve) del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell’incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell’eccezione dell’inadempimento di cui all’art. 1460 cod. civ., anche a prescindere dalla natura dell’obbligazione, se di mezzi o di risultato”.

Corte di Cassazione, III Sezione Civile, sentenza n. 10741, 23 luglio 2002: “È giuridicamente corretta la conclusione alla quale è pervenuta la Corte di Appello in ordine alla inapplicabilità dell’art. 2226 c.c. alla prestazione del medico dentista [...]. Ed invero tale prestazione non dà mai origine ad un opus materiale. Anche nel caso di installazione di una protesi, assume rilievo assorbente l’attività, riservata al medico, di diagnosi della situazione del paziente, di scelta della terapia idonea, di successiva applicazione della protesi, di controllo sulla stessa. Una entità materiale, perciò, non è mai individuabile, nell’opera del dentista, neanche con riferimento alla protesi che può considerarsi un’opera materiale ed automa solo in quanto oggetto della prestazione dell’odontotecnico”.

Corte di Cassazione, II Sezione Civile, sentenza n. 17306, 31 luglio 2006: “Secondo un ormai consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale è priva di incidenza sulla responsabilità dell’esercente di una professione intellettuale la distinzione delle sue prestazioni tra quelle costituenti obbligazioni c. d. di mezzi e quelle integranti obbligazioni c.d. di risultato ... In relazione alla natura dell’obbligazione assunta, l’inadempimento o l’inesatto adempimento del professionista consistono, dunque, nell’aver egli tenuto un comportamento non conforme alla

diligenza e perizia richieste dall'attività svolta, mentre il mancato raggiungimento del risultato per il quale l'attività era stata a lui richiesta e da lui esercitata integra il danno consequenziale alla non diligente o erronea prestazione dell'attività e, conseguentemente, sul piano dell'onere della prova, alla luce anche del principio recentemente enunciato in termini generali dalle SS.UU. di questa Corte (cfr.: sent. 30 ottobre 2001, n. 13533) grava in giudizio sul professionista la dimostrazione dell'adempimento o dell'esatto adempimento della prestazione sia sotto il profilo dell'osservanza dell'obbligo della diligenza e perizia e sia della conformità quantitativa o qualitativa dei risultati che ne sono derivati, mentre sono a carico del committente l'onere di allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento e la dimostrazione del pregiudizio subito ed il nesso causale tra tale pregiudizio e l'attività del professionista”.

Corte di Cassazione, III Sezione Civile, Sentenza n. 16394 del 13/7/2010: “Tra gli obblighi di protezione che assume il medico nei confronti del paziente, per effetto del "contatto sociale" tra il primo ed il secondo, non rientra quello di garantire un determinato risultato della prestazione sanitaria, a meno che il paziente -sul quale incombe il relativo onere- non dimostri l'espressa assunzione della garanzia del risultato da parte del medico”.